

R.F. n. 16/2022**IL TRIBUNALE DI PALERMO**
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Giovanni D'Antoni Presidente

dott.ssa Gabriella Giammona Giudice

dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.1.2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 16-sub 1/2022 R.G. Piano del Consumatore, proposto

da

Pizzurro Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio, giusta procura in calce al ricorso depositato nel procedimento di omologazione l'1.6.2022, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Palermo, C.so Calatafimi n. 589

AVVERSO

il decreto del 7.12.2022, con il quale il G.D. della procedura iscritta al n. 16/2022 R.G. Piano del Consumatore ha rigettato la richiesta di omologazione del piano proposto da Pizzurro Vincenzo in data 1.6.2022.

IL TRIBUNALE

letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata;
rilevato che nessun creditore si è costituito;
premesso che, con il reclamo in esame, Pizzurro Vincenzo ha impugnato il decreto del 7/12/2022 di rigetto della domanda di omologazione del proprio

piano del consumatore, nella parte in cui il Giudice delegato ha ritenuto non provata l'assenza di colpa grave e ha, altresì, rilevato la non fattibilità economica del piano formulato dal debitore;

ritenuto che il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto;

rilevato che il sindacato sulla meritevolezza, a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25.12.2020, è stato collocato fra i requisiti di ammissibilità nell'art. 7 comma 2 lett d-ter), ed è stato ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo maggiormente le condotte oggetto di analisi rispetto alla disciplina previgente;

considerato, dunque, che l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano ex art. 12bis comma 4, L. n. 3/2012), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;

considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione;

rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;

ritenuto che, nella fattispecie in esame, come si evince dalla documentazione prodotta il ricorrente, circa vent'anni fa, ha fatto un limitato ricorso al credito, poi consolidato in un unico finanziamento nel 2011 pari a circa 40.000,00 euro, e successivamente la società cooperativa ha comunicato la difficoltà a corrispondere regolarmente la retribuzione mensile;

considerato, dunque, che la produzione documentale già prodotta dal reclamante è sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa grave, tenuto anche conto della ragionevole estrema difficoltà rappresentata dal ricorrente nel documentare contratti di finanziamento molto risalenti nel tempo;

considerato, invero, che il reclamante non ha fatto un ricorso continuo al credito, né ha determinato un indebitamento del tutto sproporzionato alle sue entrate, le quali, tuttavia, non essendo regolari hanno generato una situazione di crisi finanziaria;

ritenuto, inoltre, che il presente piano risulta economicamente fattibile;

rilevato, invero, che oltre all'attestazione già resa dall'OCC, parte reclamante ha depositato, unitamente al presente ricorso, una dichiarazione del genero Raffi Giuseppe, il quale si impegna a corrispondere mensilmente la somma di euro 537,91 al Pizzurro per il sostentamento familiare, così da compensare quasi integralmente l'importo della rata mensile prevista nel piano;

considerato, inoltre, che, tenuto conto della natura pienamente devolutiva del presente mezzo di impugnazione, va in questa sede sindacata integralmente la proposta di piano del consumatore, al fine di valutarne l'omologazione;

osservato che, nel caso di specie, il Pizzurro ha offerto nel proprio piano, per la durata di 7 anni, la quota disponibile del reddito familiare mensile, ammontante ad € 477,00 (data dalla differenza tra il reddito familiare complessivo di € 1315,58 per stipendio percepito dal Pizzurro ed il fabbisogno per le spese familiari mensili pari ad € 777,67);

rilevato che il predetto piano prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dell'Agenzia delle Entrate ed il 48% del creditore chirografario;

considerata, sostenibile - per le ragioni sopra esposte - la rata prospettata dal Pizzurro, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato, inoltre, che l'unico creditore munito privilegio (l'Agenzia delle Entrate e Riscossione) sarà soddisfatto integralmente e, pertanto, non occorre procedere alla valutazione circa la soddisfazione non integrale del credito come previsto dall'art. 7 comma 1 secondo periodo della l. 3/2012;

rilevato infine che, nel caso di specie, non va esaminata l'alternativa liquidatoria prevista dal comma 4 dell'art. 12bis della l.3/2012, attesa l'assenza di contestazioni sulla convenienza del piano;

rilevato, invero, che il predetto comma recita testualmente *"quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo"*;

ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del reclamo proposto, deve essere disposta l'omologazione del piano del consumatore proposto da Pizzurro Vincenzo;

P.Q.M.

accoglie il reclamo in esame e, per l'effetto

OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto dal sig. Pizzurro Vincenzo nato a _____ il _____ CF: _____, residente in _____, _____ ;
- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Francesco Romano gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE

- 1) che il debitore provveda al pagamento nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;
 - 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
 - 3) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy dei ricorrenti, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;
 - 4) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;
 - 5) che l'OCC: a) documenti i pagamenti effettuati con cadenza semestrale; b) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato, Dott.ssa Maria Cultrera;
 - 6) l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;
- lascia a carico del reclamante le spese del procedimento

Manda alla cancellaria per le comunicazioni al ricorrente e all'OCC

Palermo, nella camera di consiglio del 07/02/2023

Il Giudice relatore
Vittoria Rubino

Il Presidente
Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

